



Carrara, 12/11/2021
Prot. n.149/2021

Spettabile
Autorità di Regolazione dei Trasporti
Via Nizza, 230
10126 Torino (TO)

Alla c.a.del Responsabile del procedimento, dott. Vincenzo Accardo
a mezzo pec indirizzo: autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it

Oggetto: Documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2022 – Delibera n. 135/2021.

Egregi Signori,

la società F2i Holding Portuale S.p.A. (di seguito anche “**FHP**”) è una società *leader* tra i principali *hub* portuali italiani che opera attraverso sette terminal portuali.

Avendo analizzato la documentazione di consultazione in oggetto, Vi preghiamo di trovare *infra* le nostre osservazioni in relazione ad alcuni dei quesiti riportati nel documento di consultazione allegato A alla delibera n. 135/2021 del 12 ottobre 2021.

I. Quesito n. 2: *“Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l'individuazione del fatturato rilevante”.*

Con riferimento a quanto indicato nel documento di consultazione in parola rispetto alle modalità di determinazione del contributo, intendiamo osservare quanto segue.

Per quanto concerne gli avanzi di gestione dell'ART.

In primo luogo, avendo esaminato i bilanci di Vostra Autorità, si nota che codesta Autorità ha maturato cospicui avanzi di gestione degli anni precedenti. I costi effettivamente sostenuti dall'ART per lo svolgimento della propria attività, infatti, parerebbero ampiamente inferiori rispetto alle entrate rappresentate dal contributo, comportando di conseguenza un

F2i Holding Portuale S.p.A.

Società soggetta alla direzione e coordinamento di F2i Porti S.r.l.
Viale G. da Verrazzano snc - Varco di Levante del Porto
54033 Carrara frazione Marina (MS)
Tel 0585-784430 - Fax 0585-784413

Codice Fiscale e Partita IVA 01019560455
Reg. Soc. Trib. Massa n. MS - 106431
Capitale Sociale Euro 4.438.512,00 i. v.



sempre più crescente aumento dell'avanzo di gestione di codesta Autorità (al 31.12.2019, l'avanzo di gestione era pari ad Euro 15.900.507,90).

A tal riguardo, sulla scorta di consolidati principi unionali e nazionali, affermati anche dalla giurisprudenza europea e domestica, ogni imposta (intendendosi con imposta anche ogni tassa e contributo) dovrebbe essere proporzionale ai costi che è indirizzata a coprire.

Considerate le ingenti risorse che l'ART ha accumulato attraverso il versamento dei contributi in parola (sebbene, nel caso di specie, quest'ultimi siano l'unica fonte di entrata dell'Autorità medesima), consterebbe come le richieste di contribuzione ad oggetto siano sproporzionate rispetto agli effettivi costi sostenuti dall'ART.

In questo senso, nella finalità di veder rispettato pienamente il principio di proporzionalità, riteniamo opportuno che l'ART riceva un sostentamento economico quanto più possibile in linea con le proprie effettive esigenze operative. Questo può essere chiaramente raggiunto tramite un'effettiva riparametrazione delle modalità di calcolo della base imponibile e della quota di aliquota applicata.

Per quanto concerne le modalità di calcolo della base imponibile e dell'aliquota.

In secondo luogo, abbiamo notato come nel documento di consultazione si preveda ancora di calcolare la base imponibile per la determinazione del contributo sommando la voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) del conto economico alla voce A5 (altri ricavi e proventi) dello stesso.

Al precipuo scopo di ridurre l'onere nei confronti degli operatori del settore e di semplificazione della procedura di contribuzione, riteniamo che la determinazione del contributo dovrebbe tener conto dei soli ricavi risultanti dall'attività principale (*rectius*: caratteristica) del contribuente e dunque, esclusivamente dei ricavi appartenenti alla voce A1 del conto economico.

Occorre, pertanto, escludere dalla determinazione della base imponibile i ricavi di cui alla voce A5 del conto economico che include importi riconducibili ad attività diverse da quella caratteristica. In particolare, tale attività di differenziazione necessiterebbe di complesse elaborazioni a carico del contribuente ai fini della corretta determinazione degli importi assoggettabili alla contribuzione prevista per il funzionamento dell'autorità (questo sempre in un'ottica, come riferito, di riduzione costi e di semplificazione).

Per quanto concerne gli oneri manutentivi dei compendi demaniali.

FHP è tenuta alla manutenzione dei propri compendi demaniali, la cui disciplina manutentiva è opportunamente determinata nei rispettivi atti concessori.

F2i Holding Portuale S.p.A.

Società soggetta alla direzione e coordinamento di F2i Porti S.r.l.
Viale G. da Verrazzano snc - Varco di Levante del Porto
54033 Carrara frazione Marina (MS)
Tel 0585-784430 - Fax 0585-784413

Codice Fiscale e Partita IVA 01019560455
Reg. Soc. Trib. Massa n. MS - 106431
Capitale Sociale Euro 4.438.512,00 i. v.



Va da sé che tale attività manutentiva è svolta sia nell'interesse del terminalista sia dello Stato che del compendio ne è proprietario, non trascurando del resto come tale attività sia indispensabile per la sicurezza delle operazioni portuali, nonché per l'incolumità del personale impiegato sul luogo del lavoro.

Pertanto, sempre nell'ottica di ridurre la pressione contributiva nei confronti dei singoli terminalisti, si chiede che dal totale dei ricavi da considerare per il calcolo della base imponibile possa essere scomputata – analogamente a quanto parrebbe essere già stato previsto nei confronti del gestore della rete autostradale – una quota parte corrispondente a quanto dal terminalista investito annualmente per la manutenzione dei propri terminali.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, crediamo dunque, anche in considerazione della grave situazione finanziaria in cui versa il sistema produttivo nazionale a causa della pandemia da Covid-19 e dell'avanzo di gestione maturato da codesta Autorità negli anni precedenti, vi siano gli estremi per (i) esonerare dalla richiesta del contributo in esame per l'anno 2022 le imprese soggette all'obbligo di contribuzione ovvero, se questo non fosse possibile, (ii) ridurre significativamente il contributo in parola per l'anno 2022 tenendo tuttavia in debita considerazione le osservazioni di cui al presente documento.

II. Quesito n. 8: *“Si chiedono osservazioni motivate sull'individuazione di voci di esclusione di fatturato specificamente riferite ai soggetti operanti nel settore porti”*

Con esplicito riferimento all'esclusione dal computo del fatturato dei ricavi derivanti dalla «ritardata consegna dei container utilizzati o dal mancato ritiro/caricamento della merce», riteniamo che – sebbene tale previsione sia corretta nella sua *ratio* – quest'ultima non sia invece sufficientemente tutelante della posizione dei singoli terminalisti portuali ovvero non sia in grado di cogliere integralmente l'effettiva situazione operativa in cui quest'ultimi vertono.

A questo riguardo giova precisare come l'attività di carico/scarico e trasbordo svolta dal terminalista portuale sia infatti l'unica attività qualificabile come caratteristica (vale a dire, il cd. “*ciclo nave*”), con la conseguenza che le attività inerenti al cd. “*ciclo terra*” siano esclusivamente qualificabili come strumentali ed accessorie alle citate attività del cd. “*ciclo nave*”. Ciò non potrebbe essere altrimenti interpretato in quanto il cd. “*ciclo nave*” consiste, in generale, essendo il porto un *hub* intermodale, nell'essere lo snodo cruciale per il cambio delle modalità di trasporto della merce. Va da sé che il terminalista non dovrebbe essere tenuto – in ragione di quanto delineato – al pagamento del contributo anche per le attività del cd. “*ciclo terra*”.

Quanto sopra, a maggior ragione, se consideriamo che nella prassi è previsto un periodo di franchigia per la sosta “*a piazzale*” della merce in attesa di essere caricata (per mezzo di una delle note modalità di trasporto) e solo nel caso in cui il periodo di franchigia venga superato il terminalista provvede ad addebitare un corrispettivo per l'ulteriore sosta della merce.

F2i Holding Portuale S.p.A.

Società soggetta alla direzione e coordinamento di F2i Porti S.r.l.
Viale G. da Verrazzano snc - Varco di Levante del Porto
54033 Carrara frazione Marina (MS)
Tel 0585-784430 - Fax 0585-784413

Codice Fiscale e Partita IVA 01019560455
Reg. Soc. Trib. Massa n. MS - 106431
Capitale Sociale Euro 4.438.512,00 i. v.



Pertanto, l'esclusione dal computo del fatturato dei ricavi derivanti dalla «*ritardata consegna dei container utilizzati o dal mancato ritiro/caricamento della merce*» risulta essere coerente con l'interpretazione in questo paragrafo esposta.

Inoltre, la scrivente F2i Holding Portuale (FHP) rileva che nel settore delle merci varie, a differenza del settore contenitori, occorre distinguere nettamente il ciclo banchina (imbarco e sbarco nave), gestito e controllato in maniera diretta o indiretta dal terminalista, dal ciclo di stoccaggio e consegna, collegato prevalentemente alle esigenze del mercato e dei ricevitori della merce con un'elevata incidenza del *free storage* e conseguente aleatorietà dei tempi di permanenza merce a piazzale.

Per tale ragione, a nostro avviso, l'elemento qualificante per definire il *quantum* del contributo di funzionamento dell'ART dovrebbe basarsi, nel caso di rinfuse e merci varie, alle sole attività legate al ciclo banchina (scarico e ricarico nave).

Alla luce di tutto quanto delineato, si prega confermare che i ricavi derivanti dal cd. *“ciclo terra”* siano esclusi dalla determinazione della base imponibile del contributo di cui trattasi.

III. Quesito n. 10: *“Si chiedono osservazioni motivate in relazione alle dichiarazioni da rendere”*

Sempre in un'ottica di riduzione degli oneri e dei costi posti a carico del terminalista e di snellimento della procedura *de qua*, crediamo sia opportuno, in sede di comunicazione dei dati anagrafici ed economici, che l'onere di depositare un prospetto analitico con il dettaglio delle esclusioni invocate e, in certi casi, anche di un'attestazione del revisore, sia da codesta Autorità omesso in quanto particolarmente gravoso – in termini economici e di tempi – nei confronti del contribuente.

Quanto sopra, del resto, può essere letto in combinato con quanto già anticipato nelle osservazioni rese in risposta al quesito n. 2, in quanto coerente con la nostra richiesta di eliminare dal calcolo della base imponibile i ricavi previsti alla voce A5 del conto economico.

Con osservanza.

L'Amministratore Delegato
(Ing. Alessandro Becce)

F2i Holding Portuale S.p.A.

Società soggetta alla direzione e coordinamento di F2i Porti S.r.l.
Viale G. da Verrazzano snc - Varco di Levante del Porto
54033 Carrara frazione Marina (MS)
Tel 0585-784430 - Fax 0585-784413

Codice Fiscale e Partita IVA 01019560455
Reg. Soc. Trib. Massa n. MS - 106431
Capitale Sociale Euro 4.438.512,00 i. v.